



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 3 del 11 febbraio 2021

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Cumulabilità da verificare caso per caso (p.2)
- ❖ ISA (p.2)
- ❖ Contributo "Riduzione canoni di locazione" (p.2)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Il credito d'imposta investimenti (p.3)
- ❖ Partenza dal 1° febbraio 2021 per la lotteria degli scontrini (p.8)
- ❖ Novità del modello di dichiarazione annuale Iva 2021 relativo all'anno 2020 (p.9)
- ❖ Novità bonus locazioni a favore delle imprese turistiche (p.13)

APPROFONDIMENTI

- ❖ La Lipe del quarto trimestre (p.15)
- ❖ Scade il 31 marzo 2021 la certificazione degli utili corrisposti nel 2020 (p.17)
- ❖ Scade il 16 marzo la tassa di cc. gg. sui libri sociali per l'anno 2021 (p.18)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (p.20)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

CUMULABILITA' DA VERIFICARE CASO PER CASO

2

Cessione crediti d'imposta locazioni

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 75/E del 2 febbraio 2021, ha affermato che in riferimento al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali di cui alla L. 160/2019 (c.d. Industria 4.0), eventuali altre misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 75/E/2021)

ISA

Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo di imposta 2020

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020. Nel provvedimento n. 27762/2020 sono stabiliti anche:

- le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli Isa;
- l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27444, 28/01/2021)

CONTRIBUTO "RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE"

Nell'ambito della Finanziaria 2021 il Legislatore ha previsto la concessione di uno specifico contributo a favore dei locatori (persone fisiche e società) che provvedono a ridurre il canone di locazione relativo ad una o più mensilità relative al 2021 nei confronti dei propri conduttori.

Il contributo spetta a condizione che:

- si tratti di immobile ad uso abitativo ubicato in Comune ad alta tensione abitativa;
- l'immobile locato costituisca l'abitazione principale del conduttore, dove per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

L'agevolazione in esame:

- è pari al 50% della riduzione concessa;
- è riconosciuta nel limite massimo di **€ 1.200 per singolo locatore** (e non per singolo contratto).

(Art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

IL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

3

Nella presente informativa si evidenzia la nuova disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti, nonché le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto dei beni strumentali.

Va rammentato che detto credito d'imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla **L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) con riferimento agli investimenti effettuati a **decorrere dallo scorso 16 novembre 2020**; oltre all'allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del *bonus* e sono state introdotte nuove fattispecie.

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d'imposta, rapportato all'investimento effettuato).

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello F24 detto credito.

Le misure del credito

Con riferimento ai beni "ordinari" (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di "industria 4.0") il *bonus* è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% (su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il *bonus*, forse anche retroattivamente).

Dal 16 novembre 2020 sono agevolabili anche gli acquisti di *software* "ordinari".

Le misure ordinarie

Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione» comma 1055)	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1055)
6% <u>Lim. Max di spesa:</u> 2 milioni di euro	10% 15%* (<i>smart working</i>) <u>Limite max di spesa:</u> 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali)	6% <u>Limite max di spesa:</u> 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali)

*La misura del credito d'imposta è elevata al **15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di **lavoro agile**.



Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui al 31.12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il *bonus* è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l'investimento e dall'importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale). Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all'allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/16, quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni).

Le misure "maggiorate"

Materiali	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione» comma 1056)	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1057)
≤ 2,5 milioni di euro	40%	50%	40%
> 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro	20%	30%	20%
> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro	—	10%	10%

Immateriali	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1058)
≤ 700.000 euro	15%	20%
≤ 1 milione di euro	—	

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dal giorno 1.1.2021 (in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l'interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.



I tempi di utilizzo

	Da 01.01.2020 a 31.12.2020	Da 16.11.2020 a 31.12.2021	Da 01.01.2022 a 31.12.2022
Materiali 4.0	5	3	3
Immateriali 4.0	3		
Materiali e immateriali «No 4.0»	5	3 (se ricavi < 5 milioni: 1)	

La dicitura in fattura

Parimenti al credito d'imposta investimenti 2020, anche il credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2021, richiede, fra le altre incombenze, la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.

Regime agevolativo	Dicitura in fattura
Credito d'imposta legge n. 178/2020	Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020

I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d'imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali *home banking*).

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Per il credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

- beni ordinari: "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- beni materiali 4.0: "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- beni immateriali 4.0: "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020:

- beni ordinari materiali e immateriali: "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";

Aderente a:



- beni materiali 4.0: “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- beni immateriali 4.0: “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

La contabilizzazione

Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al credito d’imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l’entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l’interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d’imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio contabili indica 2 modalità. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

- a) con il primo metodo (**metodo indiretto**) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella **voce A5** “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di **“risconti passivi”**; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Esempio

A gennaio 2021 Alfa srl (ricavi pari ad euro 2 milioni) ha acquistato un bene strumentale al prezzo di euro 10.000, immediatamente entrato in funzione; il credito d’imposta (10%) è pertanto pari ad euro 1.000 ed immediatamente utilizzabile. Aliquota di ammortamento del 20%.

Di seguito la contabilizzazione con metodo indiretto.

Immobilizzazione	a Fornitore		10.000
------------------	-------------	--	--------

Ammortamento	a	Fondo ammortamento		2.000
--------------	---	--------------------	--	-------

7

Si ipotizzi che Mario Rossi utilizzi tale credito per compensare il debito Iva relativo al mese di gennaio 2021 per a 1.000 euro.

b) con il secondo metodo (**metodo diretto**) i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni** materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Ammortamento	a	Fondo ammortamento		1.800
--------------	---	--------------------	--	-------

Come detto, la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.



PARTENZA DAL 1° FEBBRAIO 2021 PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

8

In data **29 gennaio 2021** è stato pubblicato il **Provvedimento congiunto Dogane/Entrate prot. 32051/RU** che fissa le regole per il funzionamento della c.d. lotteria degli scontrini.

Come noto, dopo la proroga di sei mesi dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, a causa della pandemia in corso, il Decreto "Milleproroghe" aveva affidato la definizione della partenza a un provvedimento da emanare entro il 1° febbraio 2021. Nessun ulteriore differimento, nonostante le difficoltà connesse all'adeguamento tecnologico più volte manifestate dai commercianti.

Vediamo, pertanto, quali sono le caratteristiche essenziali di questa nuova disciplina partita lo scorso primo febbraio.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni e residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto, ovvero un codice a barre/alfanumerico che si può ottenere, dal 1° dicembre 2020, sul portale della lotteria (www.lotteriadegliiscontrini.gov.it), inserendo il proprio codice fiscale.

Il codice può essere stampato o salvato su *smartphone* o *tablet* e essere esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

Il funzionamento

Per importi di spesa almeno pari a 1 euro pagati tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e App connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.

Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti *on line*, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Le estrazioni

Le estrazioni sono settimanali, mensili e annuali.

La prima, mensile, è fissata per giovedì 11 marzo che decreterà i primi 20 vincitori fra consumatori ed esercenti che abbiano generato scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione.



Le estrazioni settimanali partiranno giovedì 10 giugno fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

Infine, la prima estrazione annuale si terrà a inizio 2022 (la data verrà stabilita con un provvedimento congiunto Dogane/Entrate) e si concorrerà con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

I premi

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Le vincite sono comunicate tramite pec:

- per gli acquirenti, all'indirizzo comunicato nell'area riservata del portale lotteria
- per gli esercenti, nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, Ini-pec.

In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata AR.

La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale.

Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

Periodicità estrazioni	Misura dei premi
ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> - 1 premio da € 5.000.000 per chi compra - 1 premio da € 1.000.000 per chi vende
MENSILE	<ul style="list-style-type: none"> - 10 premi da € 100.000 per chi compra - 10 premi da € 20.000 per chi vende
SETTIMANALE	<ul style="list-style-type: none"> - 15 premi da € 25.000 per chi compra - 15 premi da € 5.000 per chi vende

Assistenza

Attraverso il "Portale lotteria" è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità del sistema lotteria nonché effettuare, **a decorrere dal 1° marzo 2021**, le segnalazioni nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria. Dette segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021 RELATIVO ALL'ANNO 2020

Con il **provvedimento direttoriale prot. n. 13095/2021 del 15 gennaio 2021** l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale IVA2021 relativo all'anno 2020 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2021, presenta anche quest'anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale.



Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

Le principali novità in sintesi

10

- Viene introdotto un nuovo rigo VA16 finalizzato all'indicazione dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19;
- Viene modificata la modalità di compilazione del quadro VQ al fine di limitare lo stesso al solo "ripristino" del credito IVA connesso ad omessi versamenti periodici relativi agli anni 2018 e 2019;
- Viene introdotto un nuovo **rigo VL41** al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi all'anno 2020 in presenza di un risultato a credito.

Versamenti sospesi causa Covid-19: il nuovo rigo VA16

Come evidenziato nello schema precedente, nel quadro VA del modello di dichiarazione IVA2021 viene inserito un nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta dei soggetti che, avendone titolo in base alle disposizioni normative emanate nel corso del 2020, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo 2019).

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19																			
Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	

In particolare, va indicato:

- nel campo 1 lo specifico codice relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla tabella di seguito riportata;
- nel campo 2 l'importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.

I casi di sospensione dei versamenti

codici	
2	Soggetti aventi residenza, sede legale/operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020.
4	Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma.
5	Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all'articolo 61, comma 2, lettera b), D.L. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive, etc.).
6	Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (articolo 62, comma 2, D.L. 18/2020) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale/operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (articolo 62, comma 3, D.L. 18/2020).



7	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).
8	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).
9	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, commi 1, 3, 5 e 6, D.L. 23/2020).
12	Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di novembre 2020 (articolo 13-ter, D.L. 137/2020).
13	Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020 (articolo 13-quater, D.L. 137/2020).

Omessi versamenti Iva periodici: le modifiche ai quadri VL e VQ

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del quadro VQ, tale quadro (introdotto nel modello dichiarativo dello scorso anno) è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica "non spontanei" ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

In concreto, quindi, la compilazione del quadro VQ presente nel modello di dichiarazione IVA2021 relativo al 2020, permette di far emergere il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" relativi agli anni 2018 e 2019.

Per quanto riguarda, invece, il recupero di versamenti periodici relativi all'anno 2020 non eseguiti nei termini tramite ravvedimento operoso (casistica riconducibile ai versamenti "spontanei"), l'informazione dovrà altresì emergere dai dati indicati nel quadro VL del modello dichiarativo.

La novità del quadro VQ

Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il nuovo campo 7 denominato "Versamenti sospesi per eventi eccezionali" (non collegati alle sospensioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19) nel quale indicare l'Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali" tra il giorno successivo alla presentazione del modello di dichiarazione IVA2020 relativo all'anno 2019 e la data di presentazione dell'attuale modello dichiarativo IVA2021 per l'anno 2020.

QUADRO VQ
 VERSAMENTI PERIODICI
 OMESSI

1	Anno	2	Differenza tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata	3	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	4	Iva periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
			,00		,00		,00
5	Iva periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6	Iva periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	8	Credito maturato
	,00		,00		,00		,00
9	Codice fiscale		10	Modulo	11	Gruppo	

Ai soli fini di "monitoraggio" viene inserito nel quadro VL del modello dichiarativo IVA2021 un nuovo rigo VL41 nel quale indicare, con riferimento al 2020, le seguenti informazioni:



- nel **campo 1**, la differenza (positiva) tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- nel **campo 2**, la differenza (positiva) tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell'Iva periodica entro la data di presentazione del modello di dichiarazione IVA2021 e il credito "effettivo" di rigo VL33. Detto rigo, precisano le istruzioni, va compilato solo se la predetta differenza è positiva. Il "credito potenziale" è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

VL41

Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
1 ,00	2 ,00

Le altre novità del modello IVA2021

In aggiunta alle modifiche in precedenza descritte evidenziamo in forma di rappresentazione schematica le altre novità ricavabili dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA2021 per l'anno 2020.

Quadri VE-VF	<ul style="list-style-type: none"> - vanno ricomprese nel rigo VE33 le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'art.124 DL 34/2020 ("Decreto Rilancio") (ad esempio, cessioni di mascherine e altri dispositivi di protezione individuali) mentre i relativi acquisti vanno indicati nel rigo VF16 campo 2. - viene inserita nella sezione 3 del quadro VF, al rigo VF30, una nuova casella 10 riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime forfetario previsto per l'attività di oleoturismo di cui alla L.160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020). - viene introdotto nel rigo VF34 un nuovo campo 9 dedicato alle operazioni esenti collegate all'emergenza epidemiologica da Covid19 che non debbono influenzare il calcolo del <i>pro rata</i> generale di detrazione
Quadro DI	<ul style="list-style-type: none"> - a seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d'intento a opera dell'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita") viene soppresso il quadro VI relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute.
Quadro VO	<ul style="list-style-type: none"> - viene inserito un nuovo rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici (cosiddetti servizi "TTE") di cui al nuovo art.7-octies DPR 633/72 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia (disposizione in vigore dal 10 giugno 2020). Tale casella va barrata - in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni non superiore a 10.000 euro - per comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'Iva nello Stato UE del committente; - viene inserita nel rigo VO26 una casella che permette di comunicare – già per l'anno 2020 - la revoca dell'opzione per il metodo registrato=incassato di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (contribuenti in contabilità semplificata per cassa); - viene inserito un nuovo rigo VO36 riservato ai soggetti esercenti l'attività oleoturistica per comunicare l'opzione – già dall'anno 2020 - per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

Aderente a:



Nuova ipotesi di esonero da visto per compensazioni/rimborsi in caso di buona pagella Isa

Come per lo scorso modello dichiarativo, per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel **provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile 2020**, con cui l'Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019 cui sono collegati i benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, i benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019.

Viene pertanto confermata anche nel modello di dichiarazione annuale IVA2021, nel riquadro "Firma della dichiarazione" del Frontespizio, la casella denominata "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l'esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato "Esonero garanzia" del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

NOVITA' BONUS LOCAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla normativa del *tax credit* locazioni di cui all'**articolo 28 D.L. 34/2020**, disponendo, solo a favore di alcuni operatori, l'estensione temporale della portata applicativa dell'agevolazione. In particolare, **il bonus è stato riconosciuto sino alla mensilità di aprile 2021, alle imprese operanti nel settore turistico ricettivi, ai tour operator ed alle agenzie di viaggio.**

L'articolo 28, comma 5, D.L. 34/2020 infatti, a seguito delle modifiche operate con la Legge di Bilancio 2021, è stato così riformulato: *"Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021"*. Nella previgente versione il termine dell'agevolazione era stabilito sino alla data del 31 dicembre 2020 e non venivano annoverate le attività diverse dalle strutture turistico ricettive.



Nessuna modifica è stata invece apportata a favore dei soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico: questi ultimi beneficiano del credito di imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, e da ottobre a dicembre 2020, alle condizioni previgenti.

L'intervento legislativo comporta un **notevole beneficio per le agenzie di viaggio e tour operator, contribuenti che non venivano richiamati nella previgente formulazione del dettato normativo, benché fossero stati inclusi negli allegati di cui al Decreto Ristori – bis e, quindi, ammessi al credito di imposta per le mensilità ottobre novembre e dicembre a condizione che si trovassero in zona rossa.** Con la Legge di bilancio 2021, di fatto, si produce un effetto “recapture” che permette alle agenzie di viaggio ed ai tour operator di sfruttare il credito relativamente ai canoni delle mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, indipendentemente dalla collocazione geografica delle attività esercitate.

La misura comporta altresì il **prolungamento al 31 aprile 2021 del credito d'imposta riconosciuto alle strutture turistico ricettive**, che potranno dunque beneficiare del “tax credit locazioni” anche nelle 4 mensilità successive del 2021.

Nel caso di imprese *multi-attività*, l'estensione è valida se l'attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate. Tale dubbio è stato definitivamente risolto in occasione del “Telefisco 2021”, dove è **stata negata la possibilità per l'impresa turistico ricettiva di accedere al credito nell'ipotesi in cui svolga anche attività di ristorazione ed in misura prevalente rispetto a quella alberghiera.** La verifica della prevalenza va effettuata prendendo in considerazione il valore dei ricavi rispetto ai ricavi generali dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Le condizioni per fruire del credito per tali soggetti coincidono con quelle già previste dalle precedenti versioni del bonus e ricalcano la disciplina contenuta all'interno del Decreto Rilancio.

Pertanto, il credito matura a condizione che l'impresa subisca un calo del fatturato di almeno il **50% rispetto alla stessa mensilità dell'anno 2019.**

Con un emendamento al decreto Natale, approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato infatti precisato che per il riconoscimento del credito d'imposta relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la condizione della riduzione del fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019.

Si ricorda che l'agevolazione qui esaminata opera a favore delle strutture turistico-ricettive, nonché di *agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator*, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.** La percentuale riconosciuta corrisponde ad una percentuale specifica del canone contrattuale vigente:

- **60%** del canone di **contratto di locazione;**
- **30%** del canone di **contratti di servizi a prestazioni complesse;**
- **30%** del canone di **contratto di affitto d'azienda** relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- **50%** del canone di **affitto d'azienda di strutture turistico ricettive** (qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti).

Ai fini dell'attribuzione effettiva del credito, rileva il principio di cassa. Pertanto, la fruizione del credito rimane sospesa fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone (**circolare AdE 14/E/2020**).

Il credito **può essere utilizzato** mediante:



- **utilizzo** in compensazione orizzontale ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**;
- **riporto a scampo** dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- **cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, compreso il locatore o il concedente.**

15

Nell'ambito del trasferimento del credito, preme sottolineare quanto chiarito dall'Agenzia nel consueto appuntamento con gli operatori. In particolare, è stato evidenziato che **il cessionario può utilizzare il credito in compensazione entro l'anno in cui è accettata la cessione da parte del cessionario, ovvero utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di accettazione.**

Esemplificando, il contribuente che ha accettato il credito nel 2020 potrà riportare nella propria dichiarazione 2020 (da presentarsi nel 2021) la parte residua di bonus non compensato orizzontalmente.

Tale precisazione si è resa dovuta in quanto, **nel Provvedimento di attuazione dell'articolo 122 D.L.34/2020, si fa riferimento "al momento di comunicazione"**. Tale riferimento temporale appare impreciso, **tenuto conto del fatto che il perfezionamento della cessione viene a coincidere con il giorno di accettazione da parte del cessionario**, momento che, per ragioni tecniche, non può che essere successivo alla comunicazione effettuata dal cedente all'Agenzia.

Un altro chiarimento degno di nota si evince dalla **risoluzione AdE 440/E/2020**, nella quale viene chiarito che il credito compete anche **laddove il canone agevolabile sia stato pagato in via anticipata nel 2019**, fermo restando gli altri requisiti necessari.

L'Agenzia è stata inoltre interrogata sulla possibilità di fruizione del credito in caso di **pagamenti nel 2021 dei canoni relativi al 2020: al riguardo l'Amministrazione ha risposto in senso affermativo, ribadendo tuttavia che l'utilizzo del credito è sospeso fino al momento di pagamento del canone.**

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

LA LIPE DEL QUARTO TRIMESTRE

Si ricorda che l'adempimento relativo alla comunicazione della liquidazione Iva (LIPE) dell'ultimo trimestre dell'anno presenta alcune particolarità, di seguito sono riassunte.

Lipe 4° trimestre "incorporata" nella dichiarazione

È prevista la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale riguardante gli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre, laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In pratica, quindi, la LIPE relativa al 4° trimestre 2020 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2021, relativa al periodo d'imposta 2020,



tassativamente entro la data del 28 febbraio 2021 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2021).

A tal fine, nel modello di dichiarazione Iva annuale è presente un quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al mese di febbraio.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE.

Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 "interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va compilato con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre dell'anno.

Si evidenzia che l'inserimento in dichiarazione di tale comunicazione è solo una possibilità, essendo possibile e ugualmente corretto procedere al tradizionale invio separato, al pari dei precedenti trimestri.

L'Acconto

Va inoltre segnalato il fatto che la comunicazione del quarto trimestre presenta alcune particolarità che devono essere considerate.

Prima di tutto va evidenziato che rispetto ai mesi/trimestri precedenti va compilata la casella dedicata all'acconto Iva: si tratta della casella VP13 "Acconto dovuto". Tale dato va inserito anche l'acconto non è stato effettivamente versato, da parte dei soggetti tenuti a tale versamento.

Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.

Contribuenti trimestrali

I soggetti che adottano la periodicità trimestrale per la liquidazione dell'Iva devono osservare alcune accortezze nella compilazione della LIPE relativa al quarto trimestre.

Per tali soggetti le istruzioni precisano che nella compilazione della comunicazione non si deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (come ad esempio il calcolo definitivo del *pro rata* o la rettifica della detrazione, ovvero ancora nel caso di applicazione di particolari regimi speciali).

Poiché i contribuenti trimestrali liquidano il quarto trimestre in dichiarazione, la corrispondente comunicazione nei fatti risulta essere parziale: le istruzioni, infatti, precisano che essi non devono procedere alla compilazione dei rigi relativi alla liquidazione ed in particolare i rigi VP11, VP12 e VP14.



È bene ricordare che, al contrario, i contribuenti che liquidano l'imposta a cadenza mensile, per i quali l'ultima LIPE raggruppa gli ultimi tre mesi dell'anno, dovranno comunque dare evidenza del debito d'imposta del rigo VP14 colonna 1.

I contribuenti trimestrali devono inoltre prestare attenzione alla compilazione del rigo VP1, riguardante il periodo di competenza della liquidazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999 (trimestrali per opzione), devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

SCADE IL 31 MARZO 2021 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2020.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2020 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2021 (non va trasmesso all'Agenzia delle entrate).

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:
alle riserve di utili distribuite;



alle riserve di capitale distribuite;

agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;

ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;

gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione **ai soci non qualificati** in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;

per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2020.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;

il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;

il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021

19

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2021, anno per il quale si versa la tassa.

→ Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 febbraio al 15 marzo 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 febbraio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p>



Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2020.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con modello F24 e codice tributo 1713.



	<p>Autoliquidazione Inail – versamento</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2020 ed all'acconto 2021.</p>
<p>20 febbraio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>22 febbraio</p>	<p>Versamento contributi Enasarco</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2020.</p>
<p>25 febbraio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>1 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p>Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2020 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2021 qualora contenga la LIPE in commento.</p> <p>Invio spese veterinarie per dichiarazione precompilata</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 / Redditi 2021 PF da parte dei veterinari.</p> <p>Rottamazione ter / Saldo e stralcio</p>



	<p>Scade oggi il termine (salvo proroghe) del versamento delle rate dovute nel 2020 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter), al cosiddetto Saldo e Stralcio e alla definizione a favore delle persone fisiche in situazione di difficoltà economica.</p> <p>Imu – versamento saldo 2020</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento del conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle nuove delibere o regolamenti comunali pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2021.</p>
10 marzo	<p>Libri contabili</p> <p>Scade oggi il termine per la stampa o per la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all'esercizio 2019.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it